



COMUNE DI LAPPANO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE
DELL'ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 27.09.2018
con i poteri del Consiglio Comunale*

INDICE

Art. 1	- Generalità	Pag.	3
Art. 2	- Soggetti ammessi alla fornitura di acqua	Pag.	3
Art. 3	- Richieste di allacciamenti	Pag.	4
Art. 4	- Oneri di allaccio a carico degli utenti	Pag.	5
Art. 5	- Concessioni fuori dal centro abitato	Pag.	5
Art. 6	- Danni da allacciamento	Pag.	5
Art. 7	- Modalità di somministrazione	Pag.	5
Art. 8	- Concessione e durata	Pag.	5
Art. 9	- Risoluzione del contratto	Pag.	6
Art. 10	- Fornitura ad uso privato	Pag.	6
Art. 11	- Opere per le tubazioni	Pag.	7
Art. 12	- Fornitura ad edifici appartenenti a più persone	Pag.	7
Art. 13	- Manutenzioni	Pag.	7
Art. 14	- Voltura	Pag.	7
Art. 15	- Tariffe-Rinvio	Pag.	7
Art. 16	- Interruzione del servizio	Pag.	8
Art. 17	- Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	Pag.	8
Art. 18	- Acquisto dei contatori	Pag.	8
Art. 19	- Posizione e custodia dei contatori	Pag.	9
Art. 20	- Riposizionamento e regolarizzazione contatori esistenti	Pag.	9
Art. 21	- Verifiche dei contatori	Pag.	10
Art. 22	- Irregolare funzionamento del contatore	Pag.	10
Art. 23	- Guasti	Pag.	10
Art. 24	- Rimozione e spostamento dei contatori -divieto	Pag.	11
Art. 25	- Lettura dei contatori	Pag.	11
Art. 26	- Liste di carico-Rinvio	Pag.	11
Art. 27	- Riscossione- Morosità-Rinvio	Pag.	11
Art. 28	- Norme per gli impianti interni	Pag.	11
Art. 29	- Decorrenza del Regolamento	Pag.	12

Art. 1 - Generalità

1. Il Comune di Lappano gestisce in economia il servizio Acquedotto in tutto il territorio comunale da esso servito ai sensi della legislazione vigente.
2. Per l'esercizio dell'Acquedotto l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione
 - a) dell'Ufficio Tecnico, per servizi tecnologici (manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento e potenziamento, piombatura e lettura contatori);
 - b) dell'Ufficio Tributi per la fase contrattuale e della riscossione.
3. Il Comune fornisce in distribuzione, l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto ed i servizi relativi allo scarico e depurazione delle acque nere provenienti dai fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.
4. Tutte le tubazioni della rete di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile sono di proprietà comunale. Gli allacciamenti (dalla rete principale fino al fabbricato da alimentare) sono di proprietà privata anche se tali opere sono state realizzate dall'Ente ed insistono su area pubblica. L'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'eventuale ricostituzione con adeguamento tubazione a nuova tipologia, sono a carico della proprietà.
5. Il presente Regolamento disciplina solo l'aspetto della concessione ed erogazione di acqua potabile e la restante parte relativa alla regolamentazione dell'entrata sarà disciplinata in apposito regolamento.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla fornitura di acqua

1. Le concessioni sono riconosciute a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per provvedere di acqua potabile gli edifici od abitazioni, purché sussistano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna, nonché per l'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura.
2. La fornitura d'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari, agli usufruttari o conduttori degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, presentassero qualche inconveniente, salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione.
4. Qualunque concessione di acqua è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione che il richiedente abbia provveduto a sue spese al regolare collegamento per lo smaltimento delle acque reflue attraverso l'installazione in tubi idonei da evitare rigurgiti o impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato e regolarmente collegati alla rete fognaria pubblica, o in assenza di quest'ultima, a vasca di depurazione o di tipo Imhoff a tenuta stagna.

5. L'Amministrazione può rifiutare la fornitura dell'acqua quando, per speciali condizioni di erogazione o di servizio o per difficoltà tecniche, non potesse essere effettuata la concessione.
6. La fornitura dell'acqua non può essere concessa nei fabbricati costruiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale: per i fabbricati costruiti prima di settembre 1967, va preliminarmente acquisita relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti questa condizione. La fornitura di acqua non potrà essere altresì concessa a fabbricati o locali non regolarmente iscritti in Catasto.
7. Le concessioni, inoltre, non possono essere rilasciate se gli stabili o i locali per i quali viene richiesta la fornitura dell'acqua non siano pronti per le loro utilizzazioni e non abbiano destinazione compatibile con l'uso al quale l'acqua è destinata.
8. Per le medesime ragioni, il Comune ha facoltà di sospendere o di revocare, con effetto immediato, la concessione di acqua a qualunque uso destinata.

Art. 3 - Richieste di allacciamenti

1. Per ottenere nuovi allacci gli interessati dovranno produrre apposita domanda in bollo su moduli predisposti dal Comune. La domanda, per ogni singola unità immobiliare, dovrà essere sottoscritta: dal proprietario, o proprietari, o usufruttuario, o conduttore.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo del richiedente (se proprietario, enfiteuta, usufruttuario o locatario dell'immobile che deve essere dotato dell'uso dell'acqua);
 - b) Ubicazione dell'immobile;
 - c) Numero degli appartamenti o locali in cui è diviso l'immobile
 - d) Uso al quale l'acqua è destinata
 - e) La dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi alle prescrizioni in esso contenute.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) visura catastale a dimostrazione che il fabbricato è accatastato;
 - b) ricevuta del versamento inerenti i diritti di segreteria per la richiesta di allaccio;
4. Il richiedente l'allacciamento dovrà eseguire, a proprie spese, il tratto di tubazione di collegamento, dalla condotta comunale (o dal pozzetto comunale più prossima), sino al contatore, anche per la parte ricadente su suolo pubblico, e secondo le istruzioni del personale incaricato dal Comune, nonchè le opere murarie, gli scavi e i rinterri necessari alla posa delle tubazioni, nonchè il ripristino del manto stradale.
5. Il concessionario resta responsabile di qualsiasi danno a terzi resosi indispensabile in sede di esecuzione dei lavori sopradetti.
6. Il Comune ha la facoltà di compiere, in qualunque momento e a sue spese, modifiche alle opere di presa, e nel caso in cui dovesse interrompere, anche momentaneamente il servizio, ne darà, per quanto possibile, regolare avviso all'utente interessato.

Art. 4 - Oneri di allaccio a carico degli utenti

1. Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubatura di allacciamento, per la collocazione del contatore e contatore compreso, rimarranno a completo carico dell'utente, ed eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Prima del contatore, dovrà in ogni caso sistemarsi, una valvola di arresto per l'interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato.

Art. 5 - Concessioni fuori dal centro abitato

1. Le concessioni fuori dal centro abitato sono subordinate alla possibilità tecnica delle derivazioni relative, da verificare caso per caso.

Art. 6 - Danni da allacciamento

1. Tutte le spese occorrenti per le concessioni di acqua sono a carico del concessionario.
2. Di qualunque guasto nelle condutture e negli apparecchi privati, l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Ufficio Comunale, che autorizzerà l'utente ad eseguire le riparazioni necessarie come a qualsiasi altro lavoro relativo alle condutture e apparecchi che sia ritenuto opportuno.
3. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per danni derivanti anche da terzi, da fughe di acqua o da altre cause attribuite direttamente o indirettamente alle condotte di proprietà private.

Art. 7 - Modalità di somministrazione

1. Le concessioni di acqua sono a deflusso libero, misurato dal contatore da installare a spese dell'utente.
2. Ogni prelevamento di acqua, all'infuori delle regolari concessioni o per uso pubblico, è vietato, e dà luogo ad azione penale.

Art. 8 - Concessione e durata

1. Le concessioni possono essere per uso domestico, o per usi diversi.
2. Le utenze domestiche sono quelle destinate al servizio di unità immobiliari adibite ad abitazione. Gli usi diversi sono tutti gli altri, diversi dall'uso domestico, bensì sempre ed esclusivamente a servizio di unità immobiliari esistenti: sono vietate le forniture ad uso "cantiere" o per irrigazione di orti e giardini.

3. Le concessioni per uso diverso possono essere fatte a titolo definitivo, a condizione da stabilirsi caso per caso, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.
4. Le concessioni di acqua per uso domestico hanno la durata di un anno e s'intendono tacitamente rinnovate di anno in anno.
5. Esse possono essere disdette dall'utente in qualunque tempo, ma cessano di avere effetto con la scadenza del mese successivo a quello di disdetta.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Si dà luogo a risoluzione anticipata del contratto di concessione, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 8 nei seguenti casi:
 - a. Demolizione definitiva o incendio del fabbricato servito;
 - b. cessazione completa dell'esercizio o industria;
 - c. quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.
2. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza oneri, risarcimenti danni od altro verso il concessionario, nei seguenti casi:
 - a. se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;
 - b. nei casi previsti dall'articolo 27 (morosità nei pagamenti) del presente Regolamento;
 - c. morte del concessionario;
 - d. cambiamento della ditta concessionaria;
 - e. qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o per altri motivi (salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione).
3. Restano salvi i diritti del comune, per la riscossione dei crediti eventuali maturati, previa lettura dei consumi effettuati.
4. Nei casi di decadenza per morosità, l'utente dopo aver soddisfatto ogni suo debito può riottenere l'erogazione ripresentando la domanda, la quale sarà considerata come domanda di nuova concessione.

Art. 10 - Fornitura ad uso privato

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato, sia per usi domestici o per altri usi, agli edifici che si trovano in aree servite da tubazione della rete idrica comunale.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Art. 11 - Opere per le tubazioni

1. Di regola per ogni edificio, stabilimento, ecc... è consentita una sola derivazione dalla conduttura stradale, eccetto il caso previsto dal successivo art. 12.
2. Per ogni impianto, preferibilmente nel pozzetto comunale di derivazione, è applicata una saracinesca di chiusura, sulla quale possono operare esclusivamente gli incaricati del Comune per eseguire eventuali manovre.

Art. 12 - Fornitura ad edifici appartenenti a più persone

1. Nel caso in cui un edificio appartenga a più persone e sempre che esse non raggiungano l'accordo per richiedere una unica concessione, oppure quando l'edificio sia adibito ad usi diversi o sia sede di varie industrie, le concessioni devono essere tante quanti sono gli interessati, e quanti sono gli usi e le industrie suddette.
2. Per ciascuna concessione sarà applicata la corrispondente tariffa.

Art. 13 - Manutenzioni

1. Il concessionario non può manomettere per qualsiasi motivo le condutture, anche di sua proprietà, ricadenti sulle vie pubbliche o proprietà privata, dall'attacco della conduttura fino al contatore compreso.
2. Per le concessioni di acqua potabile, poste al di fuori del centro abitato, l'Amministrazione Comunale stabilisce il punto di allaccio dell'acqua, ove dovrà essere ubicato il relativo contatore, in apposito alloggio costruito in muratura, dotato di portello in ferro, la relativa chiave sarà custodita dal Comune.

Art. 14 - Voltura

1. Può essere negata dall'Amministrazione la volturazione di una concessione nei casi di passaggi di proprietà dell'immobile al quale essa si riferisce, qualora il precedente utente sia rimasto debitore per canoni non pagati o per qualsiasi altra causa, salvo che il successore non si assuma l'obbligo del pagamento.
2. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
3. I contratti di utenza di cui al precedente comma devono fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 15 – Tariffe-Rinvio

1. Per la disciplina delle tariffe si rinvia al corrispondente regolamento sulle entrate comunali.
2. Le tariffe sono suddivise fra utenze per uso domestico ed utenze per uso diverso.

3. Le tariffe annualmente stabilite sono di diritto applicabili all'utente senza che esso possa rifiutarsi o muovere eccezioni.
4. Rimane all'utente la facoltà di chiedere la rescissione del contratto di utenza.
5. La richiesta deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della deliberazione di modifica delle tariffe.

Art. 16 - Interruzione del servizio

1. L'Amministrazione non risponde verso gli utenti delle eventuali interruzioni di servizio cagionati da forza maggiore e delle necessarie riparazioni inerenti al servizio dell'acqua, né per eventuali diminuzioni di pressione nelle condutture.
2. In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone del periodo in corso.
3. Nessun rimborso è dovuto in caso di sospensione della erogazione ordinata per infrazioni al presente regolamento.

Art. 17 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. Senza pregiudizio dell'azione penale, l'utente risponde civilmente verso il Comune di qualunque manomissione della condotta fino al contatore, o per il consumo dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu ottenuta la concessione o per arbitrarie derivazioni fatte anche dopo l'apparecchio di misura.
2. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre sulla proprietà privata.
3. L'utente è quindi, responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente le spese inerenti i lavori di eventuali riparazioni o sostituzioni nel tratto compreso dalla derivazione dalla rete comunale, fino al contatore, incluso questo.

Art. 18 - Acquisto dei contatori

1. I contatori vengono acquistati direttamente dagli utenti, e posizionati da personale dell'Ente.
2. Quando per una causa qualsiasi, il contatore cessa di funzionare, l'utente è tenuto a farne immediata comunicazione scritta al Comune. Il consumo, per il periodo di mancato funzionamento, sarà commisurato alla media delle ultime due letture effettuate regolarmente. Se trattasi di 1° anno di utenza, si terrà conto del consumo medio di una famiglia dello stesso tipo.

3. Se detti apparecchi risultassero guasti si dovrà provvedere alla loro sostituzione con un nuovo apparecchio, che verrà fornito dall'utente stesso, alla cui posa e dimora provvederà apposito personale del Comune di Lappano, compilandone apposito verbale.
4. Qualora l'utente negligente, non provveda alla sostituzione del contatore rotto, questo potrà essere sostituito dall'Ente, addebitando le relative spese a carico dell'utente, da inserire anche nella fatturazione inerente il pagamento dei consumi idrici.
5. Le spese di manutenzione dei contatori sono a carico degli utenti.

Art. 19 - Posizione e custodia dei contatori

1. Gli apparecchi di misura debbono essere sempre collocati in maniera che siano di facile controllo per gli Agenti dell'Amministrazione e comunque:
 - nell'immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, per i fabbricati prospicienti direttamente su strade o aree pubbliche;
 - sul confine di proprietà, nel caso in cui il fabbricato è dotato di giardino o di corte recintata;
 - in apposita cabina posta sul confine di proprietà nei pressi della strada di accesso, per i fabbricati isolati siti in zona agricola.
2. Essi debbono essere situati in apposita nicchia costruita a spese dell'utente con le norme indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale e garantiti da apposito sportello a chiusura con doppia chiave.
3. Agli apparecchi misuratori sarà apposto il relativo suggello metallico, messo in opera da personale all'uopo incaricato da Comune e che redigerà, in duplice originale, apposito verbale di piombatura (un originale per l'utente e l'altro per l'Ente). L'utente è responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
4. La rottura o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del misuratore, dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente.
5. Per nessun motivo l'utente può comunque rimuovere o spostare l'apparecchio di misura, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico.
6. All'atto della messa in opera del contatore il Comune provvede ad apporre lo speciale suggello di garanzia, annota su appositi moduli il tipo del misuratore, il numero di matricola, le caratteristiche e l'eventuale consumo registrati dal contatore stesso (in caso di contatore usato).

Art. 20 - Riposizionamento e regolarizzazione contatori esistenti

1. Nel caso di ristrutturazioni edilizie di fabbricati privati, gli utenti sono obbligati a posizionare il contatore, per forniture già esistenti, per come prescritto nel art 19 del presente Regolamento.

2. Qualora l'Ente proceda al rifacimento di tratti di rete di distribuzione dell'acqua potabile, l'Ufficio Tecnico procederà al riposizionamento dei contatori secondo quanto prescritto nel articolo 19 del presente Regolamento.
3. Secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente, e nel rispetto dei fondi assegnati con il relativo PEG, l'Ufficio Tecnico potrà procedere al graduale adeguamento del posizionamento dei contatori esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, per come prescritto nel art 19 del presente Regolamento.
4. Le forniture già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento saranno verificate da parte di personale dell'Ente e si procederà alla piombatura del contatore e a stipulare i relativo contratto.

Art. 21 - Verifiche dei contatori

1. Gli apparecchi di misura e di controllo sono normalmente verificati annualmente o a periodi più brevi a giudizio dell'Amministrazione, la quale ha, in ogni caso o in ogni momento, il diritto di far procedere ad accertamento straordinario, ove lo creda necessario.

Art. 22 - Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità da funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media giornaliera dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal comune su accertamenti tecnici insindacabili.
3. La stessa norma si applica in caso di temporanea rimozione del contatore per guasti, fino alla sostituzione di esso.
4. L'addebito risultante è ritenuto come contrattualmente riconosciuto qualora non sia impugnato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo o dalla comunicazione.
5. Nei casi di manomissione del contatore viene applicata la sanzione di € 200,00, fatta salva l'eventuale azione penale.

Art. 23 - Guasti

1. L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli stesso responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al comune affinché questi, a mezzo del personale incaricato, provveda a togliere lo speciale suggello, rileva il consumo, e mette in condizione l'utente, a sue spese, alla riparazione o all'eventuale sostituzione del contatore.

3. Analoga operazione deve essere fatta non appena il contatore è stato nuovamente installato, dando così la possibilità di apporre il suggello di garanzia.

Art. 24 - Rimozione e spostamento dei contatori-divieto

1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente sotto la direzione del personale incaricato.

Art. 25- Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori, di norma, ad intervalli regolari, secondo il programma predisposto dall'Ufficio Tecnico.
2. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la sospensione o la riduzione dell'erogazione.
3. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
4. Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 26- Liste di carico-Rinvio

1. L'approvazione delle liste di carico sarà disciplinata in apposito regolamento sulle entrate.

Art. 27- Riscossione- Morosità-Rinvio

1. In apposito regolamento sulle entrate saranno disciplinate le modalità di riscossione e le situazioni di morosità
2. Resta fermo che la morosità dà comunque diritto al Comune di sospendere immediatamente o di ridurre, senza preavviso, la somministrazione dell'acqua.
3. La sospensione della fornitura e la risoluzione della concessione non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento delle somme maturate.

Art. 28 - Norme per gli impianti interni

1. Gli immobili adibiti alla ristorazione e/o al servizio alberghiero, devono essere dotati di adeguati serbatoi per la riserva idrica, per garantire, anche nei periodi di emergenza idrica, i livelli minimi di igienicità.

2. I tubi da impiegarsi negli allacciamenti privati debbono essere quelli consentiti dalle leggi in materia, di sezione e resistenza indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi ricadenti nell'interno degli immobili, o comunque di proprietà private, gli Agenti all'uopo incaricati dall'Amministrazione, hanno la facoltà di accedere a dette proprietà, per le periodiche verifiche del consumo e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio e degli impianti.
4. Dette ispezioni hanno luogo di giorno, possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti.
5. In caso di opposizione o di ostacoli gli Agenti autorizzati elevano verbale di contravvenzione, restando sempre riservato all'Amministrazione il diritto della sospensione immediata della fornitura d'acqua, o della riduzione della stessa, nonché della revoca della concessione sino a che la verifica non sia eseguita e senza diritto per questo ad indennizzo o compensi all'utente, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.
6. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per eventuali danni.
7. In caso di manomissioni, derivazioni abusive, ecc... la sanzione di cui al precedente punto è invece da € 200,00 a € 500,00, senza pregiudizio dell'azione penale e della facoltà del Comune di revocare la concessione.

Art. 29— Decorrenza del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.